

Bruxelles, 5 settembre 2019
(OR. en)

11920/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0180(COD)**

**PREP-BXT 144
SOC 594
ECOFIN 777
FSTR 147
COMPET 610
FIN 557
IA 183
CADREFIN 311
CODEC 1357**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 settembre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 397 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 397 final.

All: COM(2019) 397 final



Bruxelles, 4.9.2019
COM(2019) 397 final

2019/0180 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla
globalizzazione (2014-2020)**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'obiettivo della presente proposta consiste nel permettere al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (di seguito "FEG") di sostenere i lavoratori collocati in esubero a causa delle probabili perturbazioni economiche causate dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito "Regno Unito") dall'Unione senza un accordo di recesso.

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha deciso¹ di prorogare ulteriormente² il termine previsto all'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. A meno che non ratifichi l'accordo di recesso³ entro il 31 ottobre 2019 o richieda una terza proroga, concordata dal Consiglio europeo (articolo 50) all'unanimità, il Regno Unito lascerà l'Unione senza un accordo e diventerà un paese terzo a partire dal 1° novembre 2019. In assenza di un accordo, il recesso potrà avere effetti negativi di rilievo in alcuni settori industriali e servizi, che comporteranno la collocazione in esubero dei lavoratori di tali settori.

Il FEG mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza delle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione o in seguito a crisi economiche e finanziarie mondiali.

Secondo il criterio della globalizzazione, l'ambito di applicazione del FEG comprende gli esuberanti causati da una delocalizzazione dell'occupazione verso paesi terzi, da un cambiamento radicale del commercio di beni o servizi dell'Unione o da un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un determinato settore. La presente proposta specifica che il campo di applicazione del FEG comprende i lavoratori collocati in esubero in aree, settori, territori o mercati del lavoro che subiscono un grave deterioramento della situazione economica a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso. Tale recesso costituirà un cambiamento di rilievo per le relazioni commerciali dell'UE e per la composizione del mercato interno ed è quindi prevedibile che abbia un impatto significativo sui flussi commerciali, sulla crescita e sull'occupazione.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato e con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta rientra nel piano di preparazione e di emergenza dell'Unione per attenuare le perturbazioni più significative causate dal recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso.

¹ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

² Su richiesta del Regno Unito il Consiglio europeo ha deciso una prima proroga il 22 marzo 2019 [decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1)].

³ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144I del 25.4.2019, pag. 1).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 175, terzo comma.

Detto articolo consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei fondi strutturali, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato europeo delle regioni.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione si concentrano su attività i cui obiettivi non possono essere conseguiti in maniera sufficiente dagli Stati membri da soli e in cui l'intervento dell'Unione presenta un valore aggiunto rispetto agli interventi dei singoli Stati membri. La mobilitazione del FEG per cofinanziare misure volte ad aiutare i lavoratori in esubero a trovare una nuova occupazione rispetta il principio di sussidiarietà e crea un valore aggiunto europeo.

È prassi comune che i programmi nazionali per il mercato del lavoro assistano i lavoratori in esubero e il FEG non mira a sostituire tali programmi. In caso di eventi di ristrutturazione inattesi con un impatto rilevante sul mercato del lavoro, i normali programmi nazionali sono messi a dura prova. Di conseguenza, dati l'entità e gli effetti delle ristrutturazioni inattese e su vasta scala e poiché il FEG è un'espressione di solidarietà a livello degli Stati membri e tra di loro, l'assistenza può essere erogata con più efficacia a livello dell'Unione. Con il sostegno del FEG, la solidarietà dell'Unione in circostanze eccezionali sarà più tangibile per i lavoratori interessati e per i cittadini dell'Unione in generale.

La mobilitazione del FEG crea valore aggiunto aumentando il numero complessivo e la varietà dei servizi offerti ai lavoratori in esubero, nonché il livello di intensità di tali servizi. Il FEG consente altresì di sperimentare idee innovative, individuare le migliori prassi e inserirle nel pacchetto nazionale di misure di sostegno. Le misure cofinanziate dal FEG contribuiscono anche in generale a migliorare l'erogazione del sostegno ai lavoratori in esubero.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, le disposizioni della presente proposta non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi. L'onere amministrativo per l'Unione e per le autorità nazionali che chiedono il sostegno del FEG è stato limitato a quanto è necessario affinché la Commissione possa esercitare la sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione. Dal momento che il contributo finanziario è versato allo Stato membro conformemente al principio della gestione concorrente, lo Stato in questione sarà tenuto a rendere conto del modo in cui il contributo finanziario è stato utilizzato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013: pertanto deve essere anch'essa un regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La presente proposta è adottata nel contesto delle misure di emergenza per attenuare le perturbazioni più significative causate dal recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso. La Commissione europea ha analizzato i rischi e ha concluso che la presente proposta è necessaria per garantire una risposta efficace del FEG, in modo da testimoniare solidarietà nei confronti dei lavoratori collocati in esubero nell'Unione in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, il FEG non può superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011).

La presente proposta non modifica l'importo annuo massimo del FEG.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La modifica proposta all'articolo 2 specifica che il recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso rientra nell'ambito di applicazione del FEG. Lo scopo è garantire che il FEG possa rispondere efficacemente fornendo sostegno ai lavoratori collocati in esubero nell'Unione a seguito del recesso del Regno Unito senza un accordo di recesso.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale applicabile dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Il FEG è stato istituito per permettere all'Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.
- (2) L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato nel 2009 dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ nel quadro del piano europeo di ripresa economica, al fine di includere un sostegno per i lavoratori collocati in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ ha istituito il FEG per la durata del quadro finanziario pluriennale applicabile dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. L'ambito di applicazione del FEG è stato inoltre esteso non solo ai casi di esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e a quelli causati dal grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, ma anche ai collocamenti in esubero dovuti a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed

⁴ Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ([GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1](#)).

⁵ Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ([GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26](#)).

⁶ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ([GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855](#)).

economica mondiale. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ha inoltre modificato il regolamento (UE) n. 1309/2013 per introdurre, tra l'altro, norme che consentano al FEG di coprire a titolo eccezionale domande collettive che coinvolgono piccole e medie imprese ubicate in una regione e operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2⁸, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le piccole e medie imprese sono il principale o l'unico tipo di impresa in tale regione.

- (4) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (5) Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha deciso⁹ di prorogare ulteriormente¹⁰ il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. A meno che non ratifichi l'accordo di recesso¹¹ entro il 31 ottobre 2019 o non richieda una terza proroga, concordata dal Consiglio europeo all'unanimità, il Regno Unito recederà dall'Unione senza accordo e diventerà un paese terzo a decorrere dal 1° novembre 2019. Tale recesso senza accordo potrà avere effetti negativi in alcuni settori industriali e servizi e comportare la collocazione in esubero dei lavoratori di tali settori.
- (6) È opportuno che il presente regolamento di emergenza modifichi il regolamento (UE) n. 1309/2013 al fine di specificare che i casi di esubero derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso rientrano nell'ambito di applicazione del FEG. Tale modifica garantisce che il FEG possa rispondere efficacemente fornendo sostegno ai lavoratori collocati in esubero in aree, settori, territori o mercati del lavoro che subiscono un grave deterioramento della situazione economica a causa del recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data successiva a quella in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi se entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, TUE,

⁷ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1](#)).

⁸ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ([GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1](#)).

⁹ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

¹⁰ Su richiesta del Regno Unito il Consiglio europeo ha deciso una prima proroga il 22 marzo 2019 [decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo (GU L 80I del 22.3.2019, pag. 1)].

¹¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144I del 25.4.2019, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1309/2013, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, da un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi nell'Unione, da un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un determinato settore o da una delocalizzazione di attività verso paesi terzi o in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso, a condizione che tali esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo sull'economia locale, regionale o nazionale;"

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Tuttavia il presente regolamento non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è entrato in vigore entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente